

Non tutti i bambini sono bene accettati, e neppure tutti i genitori

Chiara Saraceno*

NOT ALL CHILDREN ARE WELL ACCEPTED, NOR ARE ALL PARENTS

ABSTRACT: In Italy, reproductive freedom, and particularly the freedom to have children, if desired, is constrained not only by material circumstances, but also by legal norms and social policy regulations that define some children as not welcome and some categories of persons as not entitled to become parents. There are legal norms that exclude unmarried couples, same-sex couples and single persons from access to adoption and reproductive technologies and exclude same-sex couples, particularly male ones, from joint parenthood, thus also weakening their children's rights and social protection. Social policy norms limit the access to child benefits for children of resident foreigners who are not born in Italy. And access to Italian citizenship for children born and/or educated in Italy is very difficult, differently from what happens to children of Italians living abroad.

KEYWORDS: reproductive freedom; civil rights; inequality

ABSTRACT: In Italia la libertà riproduttiva e in particolare di avere figli se li si desidera è ostacolata non solo da circostanze materiali, ma anche da norme legali e da regole iscritte in alcune politiche sociali che definiscono alcuni bambini come non benvenuti e alcune categorie di persone come non legittimate a diventare genitori. Ci sono norme legali che impediscono ad accedere all'adozione e alle tecniche di riproduzione assistita a chi è single, alle coppie non coniugate, alle coppie dello stesso sesso, ancor di più se maschili. A queste ultime è reso difficile vedersi riconosciuta la cogenitorialità legale. I figli di stranieri non nati in Italia non sempre danno diritto all'assegno unico e alle detrazioni per figli a carico. E i figli di stranieri anche se nati e cresciuti in Italia hanno accesso alla cittadinanza italiana con molte più difficoltà dei figli di italiani nati, cresciuti e abitanti all'estero.

PAROLE CHIAVE: libertà riproduttiva; diritti civili; diseguaglianza

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Lo stato civile conta ancora – 3. Oltre allo stato civile conta la composizione per sesso della coppia – 4. Alcuni figli valgono meno di altri.

* Professoressa emerita all'Università di Torino e al Berlin Social Science Center, honorary fellow al Collegio Carlo Alberto di Torino. Mail: chiara.saraceno@unito.it. Contributo su invito.

1. Introduzione

Il dibattito italiano sul cosiddetto “inverno demografico” è tutto concentrato sulla “scarsità” di bambini e sulla scarsa disponibilità degli e delle adulte in età feconda ad avere figli, o più di uno. Le motivazioni proposte per questa situazione includono, oltre ai mutamenti culturali, sia la scarsità di potenziali genitori, a causa delle scelte di fecondità effettuate dalle generazioni più anziane, sia le difficoltà che incontrano oggi le giovani generazioni, e in particolare le giovani donne, a decidere di avere un figlio, o un figlio in più, a causa del funzionamento del mercato del lavoro, il costo dell’abitare, l’insufficienza delle politiche di conciliazione lavoro-famiglia, la debolezza del welfare e la persistenza di modelli di genere asimmetrici. Tutte questioni importanti, che sono discusse da altri in questo volume e che io stessa ho affrontato in altre sedi¹. Qui vorrei riflettere su un'altra questione, ovvero sul fatto che in Italia esistono vincoli alle scelte positive di fecondità derivanti da norme non solo culturali, ma anche legislative e di politiche sociali, norme che definiscono alcuni bambini come non benvenuti e alcuni tipi di persone come non legittimate a diventare genitori. Sono le norme che riguardano lo stato civile delle persone che intendono avere figli, la composizione per sesso della coppia che si vuole genitoriale, la situazione economica dei genitori, la cittadinanza dei genitori.

2. Lo stato civile conta ancora

Le madri nubili a lungo sono state considerate, non solo soggetti moralmente devianti e da tenere sotto sorveglianza, ma anche inadatte ad essere madri. Le istituzioni che le accoglievano durante la gravidanza e il puerperio le scoraggiavano attivamente dal tenere il bambino/a, persuadendole a lasciarlo perché venisse adottato o dato in affidamento. Gli aiuti economici, se c'erano, erano maggiori per chi prendeva il bambino in affidamento che non per la madre che volesse tenerlo e crescerlo lei stessa. Simmetricamente, i bambini/e nati/e fuori da un rapporto coniugale erano definiti legalmente come illegittimi, termine pesantissimo a pensarci bene, una specie di tara sociale e morale. Le stesse formulazioni giuridiche che, a partire all'articolo 30 della Costituzione, aprivano ad un loro qualche diritto nei confronti dei genitori che li avevano riconosciuti, di fatto li rappresentavano come un potenziale rischio (patrimoniale innanzitutto) per i figli legittimi, ai cui pieni diritti i loro venivano subordinati.

Questa situazione è cambiata in Italia solo nella seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso, anche a seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, che tolse la definizione di illegittimi ai figli nati fuori dal matrimonio sostituendola con naturali, avvicinando i loro diritti a quelli dei legittimi, incluso quello di essere riconosciuti da entrambi i genitori anche se coniugati con una persona diversa da quella con cui avevano generato. La riforma del diritto di famiglia, infatti, consentì ai padri biologici di riconoscere figli nati da una donna con cui non erano coniugati anche se loro stessi erano coniugati con altra donna. E consentì ad una donna coniugata di dichiarare che il figlio/a non era del marito, ma di un altro uomo. Ovvero, filiazione e coniugio sono stati in parte disimplicati l'una dall'altra. Quanto alle madri nubili, anche in base alla dichiarazione internazionale dei diritti del fanciullo, che include il diritto ad avere e rimanere nella propria famiglia (quando, ovviamente, possibile), si passò dall'incoraggiamento a lasciare che il

¹ Un'utile e comprensiva discussione delle diversificate cause della natalità si trova in A. MINELLO, *Senza figli*, Bari-Roma, 2025.



figlio/a venisse adottato/a all'incoraggiamento a tenerlo/a, anche se non sempre con sostegni adeguati. Gli Istituti provinciali infanzia, che ospitavano le donne incinte nubili fino al parto e il puerperio e i loro bambini vennero progressivamente chiusi.

Alle donne nubili, tuttavia, continua ad essere negato, in Italia, l'accesso alle tecniche di riproduzione assistita e alle persone sole, donne e uomini, l'accesso all'adozione "normale". La loro capacità genitoriale è riconosciuta solo nei confronti di bambini in affido familiare – specie se "difficili" per salute, disabilità o altre circostanze – di cui è loro anche consentita l'adozione "in casi particolari" (Art. 44 L. 184/83). Il che è, a ben vedere, paradossale; a meno che il legislatore non ritenga che i minorenni "difficili", proprio perché tali, debbano accontentarsi di figure genitoriali altrimenti scartate come inadeguate per i minorenni "normali". Una tesi, per altro, sostenuta esplicitamente (era l'estate 2022), ancorché con parole cortesi, anche dalla Presidente del consiglio Meloni nel suo scambio con Trapanese, il padre single (ed anche gay) della piccola Alba, affetta dalla sindrome down e per questo più volte rifiutata da coppie di persone di sesso diverso aspiranti genitori adottivi. Trapanese aveva indirizzata a Meloni una video-lettera², denunciando l'assurdità della normativa italiana sull'adozione che, mentre impone che nell'adozione "normale" ci sia sempre una coppia, coniugata, formata da un uomo e una donna, consente eccezioni nel caso di bambini disabili. La risposta di Meloni di fatto confermava la bontà dell'eccezione, ma allo stesso tempo la visione gerarchica delle capacità genitoriali basata sulla coppia e la sua composizione per sesso e dei diritti dei bambini ad avere genitori a seconda della loro (dei bambini) "appetibilità". Scriveva, infatti, Meloni: «È chiaro che un single o una coppia omosessuale sarebbero meglio di una casa-famiglia. Ed è giusto che la legge consenta a te e Alba di essere famiglia». Come se si trattasse di un male minore, non la pienezza di una filiazione generosa e generativa.

Per altro, anche le coppie di persone dei due sessi, pur potendo avere e riconoscere con pienezza di diritti e doveri figli biologici ed anche accedere alle tecniche di riproduzione assistita, possono accedere all'adozione solo se coniugate da almeno tre anni, o se, coniugate di recente, conviventi da almeno tre anni prima di sposarsi. Le coppie non coniugate di persone dei due sessi condividono così con i single il giudizio di minore capacità e affidabilità, superabile solo in casi "particolari" così definiti (articolo 44 della legge 184): a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori; a) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; b) quando il bambino è disabile e orfano; c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo (come era stato il caso della piccola Alba). Il vincolo del matrimonio poteva essere comprensibile quando il matrimonio era la pre-condizione per la legittimità della filiazione e l'instabilità matrimoniale era contenuta, fondando ragionevoli aspettative di stabilità al rapporto adottivo, con tutte le sue complessità. È meno comprensibile oggi, quando il 41% dei bambini nasce al di fuori del matrimonio, diminuiscono i matrimoni e aumentano sia le convivenze sia le separazioni e i divorzi. In altri termini, il matrimonio tra i genitori ha indebolito il suo ruolo di garanzia di stabilità per i figli, quindi porlo come precondizione per l'adozione appare per lo meno eccessivo, se non irragionevole.

² <https://www.youtube.com/watch?v=9WpwSK4wg4M>.

3. Oltre allo stato civile conta la composizione per sesso della coppia

Nel caso delle coppie dello stesso sesso, anche unite civilmente, la negazione della legittimità della filiazione è particolarmente penetrante, con effetti negativi sui loro stessi figli. Riguarda, infatti, non solo l'adozione come coppia e l'accesso alla riproduzione assistita, ma anche il riconoscimento da parte di entrambi e simultaneamente di un eventuale figlio avuto per decisione consensuale tramite ricorso alla riproduzione assistita, inclusa la gestazione per altri, effettuato in paesi in cui è legale. I bambini nati dal desiderio di coppie dello stesso sesso rimangono in Italia gli unici non poter essere automaticamente riconosciuti da entrambi i genitori dopo che, finalmente, nel 2012 è stata eliminata ogni differenza tra figli naturali e legittimi e superato anche il divieto al riconoscimento nel caso il nato sia frutto non solo di un rapporto adulterino, ma anche di un rapporto incestuoso. Di fatto rimangono nella condizione che un tempo era quella degli illegittimi: orfani legalmente di un genitore anche quando questi li vorrebbe riconoscere come figli propri; quindi anche privi di tutta una linea parentale, con conseguenze non solo sull'eredità, ma di privazione di una parte della rete di protezione legalmente riconosciuta e attivabile in caso di morte, o incapacità, dell'unico genitore che ha potuto riconoscerli. Non vale nella sua interezza, per i figli delle coppie dello stesso sesso, il principio del diritto alla propria famiglia e della priorità del loro interesse e benessere psico-affettivo. Solo di recente la Corte Costituzionale, ribaltando una serie di decisioni di tribunali ed anche le indicazioni del Ministro degli interni che avevano imposto alle anagrafi comunali che lo avessero fatto di cancellare tutte le registrazioni di entrambe le madri nei certificati anagrafici, ha adottato questo principio nel caso di figli di coppie lesbiche³. Ma, stanti i sopra ricordati vincoli legislativi italiani all'accesso alle tecniche di riproduzione assistita, al momento ciò vale limitatamente ai casi in cui queste abbiano fatto ricorso alle tecniche di riproduzione assistita in un paese in cui ciò è loro consentito e in cui la genitorialità di entrambe le madri sia riconosciuta. Per altro, con una diversa sentenza, la stessa Corte Costituzionale ha considerato non illegittimo il divieto fatto, in Italia, alle donne sole di ricorrere alle tecniche di riproduzione assistita, creando una disuguaglianza tra donne, singole o in coppia con un'altra donna, che hanno o meno i mezzi e la possibilità di recarsi all'estero per ottenere ciò che è proibito in Italia.

Nel caso delle coppie di madri, va segnalata anche un'anomalia normativa, bypassata ma non risolta dalla recente sentenza della Corte Costituzionale che le riconosce, appunto, entrambe come madri. Succede, infatti, spesso che in queste coppie una sia la madre gestante e l'altra la madre biologica. Quindi che entrambe in linea teorica possano rivendicare la propria maternità: una in base alla gravidanza e al parto, l'altra in base alla biologia, in quanto "donatrice" di ovulo. Ma secondo la legge solo la gestante è riconosciuta come madre. Si dà quindi il paradosso per cui un uomo che abbia dato il proprio seme a fini procreativi possa, se questa era la sua intenzione, essere riconosciuto legittimamente come padre, mentre una donna che abbia fornito i propri ovuli allo stesso fine non possa farlo. Perché la maternità come atto fisiologico continua ad essere considerata indivisibile, nonostante le tecniche di riproduzione assistita ne abbiano resa possibile la suddivisione tra più soggetti, indirettamente separando anche filiazione biologica e filiazione relazionale-sociale. Se è vero, infatti, che le tecniche di riproduzione assistita per certi versi consentono una filiazione che passa dal corpo a chi altrimenti non potrebbe averla per sterilità propria, o del compagno/a, o per assenza di un compagno/a, o di uno di un sesso diverso dal proprio,

³ Sentenza n. 68/2025 del maggio 2025.



destrutturandone le componenti e i passaggi, ne cancellano l'univocità ed insieme ne accentuano la dimensione di intenzionalità e di scelta di accoglienza.

Al di fuori delle coppie di donne che hanno ottenuto una gravidanza all'estero, l'unica possibilità di accedere alla genitorialità per il genitore non biologico in una coppia dello stesso sesso rimane l'adozione in casi particolari, come adozione del figlio/a del/della partner, che richiede tempi lunghi e, come ogni adozione, è comunque soggetta alla valutazione delle assistenti sociali e dei tribunali. Nel caso di coppie dello stesso sesso, inoltre, si scontra anche con i vicoli legislativi e culturali di cui ho parlato più sopra. È una situazione che coinvolge soprattutto le coppie maschili, anche quando ricorrono alla gestazione per altri in paesi che la consentono e in cui la genitorialità della coppia dello stesso sesso è riconosciuta. In linea di principio sono nella stessa situazione anche le coppie di persone di sesso diverso, che sono la maggioranza a ricorrere alla gestazione per altri. Ma per loro il percorso è di norma più veloce, perché si trovano nella formazione di coppia "standard", possono più facilmente fingere che il figlio sia nato da una relazione "adulterina" del padre, non da un accordo di gestazione per altri. E l'adeguatezza della moglie a fare la madre dei figli del marito è data, per così dire, per scontata nell'istituto stesso della coppia. Dopo che in Italia il ricorso alla gestazione per altri, ovunque e sotto qualsiasi sistema giuridico avvenga, è stata dichiarata reato universale e chi vi ricorre è a rischio di incarcerazione, l'iter per gli aspiranti padri italiani è diventato ancora più complicato e i loro figli rischiano di diventare di fatto orfani, non solo del padre non biologico, ma anche di quello biologico. Di nuovo, in linea di principio vale anche per le coppie di persone di sesso diverso; ma queste hanno qualche possibilità di sfuggire alle maglie della legge ricorrendo a qualche escamotage, a partire dal fatto che sono meno visibili, che la composizione familiare appare più "normale", quindi possono più facilmente "passare", a differenza delle coppie di uomini.

A prescindere dalle valutazioni sulla liceità etica del ricorso alla gestazione per altri e dalla opportunità di distinguere le situazioni diverse in cui può avvenire a seconda del paese in cui è lecita⁴, rimane aperta la questione, sollevata dalla Corte Costituzionale nel caso dei figli/e di due mamme, del diritto del bambino/a ad avere i genitori che lo/a hanno voluto/a, salvo quando questi sono giudicati incapaci e dannosi per il suo benessere e crescita. Mi sembra difficile sostenere la legittimità della negazione a priori di questo diritto ai figli di due padri in quanto tali, a meno che non si dichiari che gli uomini in quanto uomini sono per principio inadatti alla genitorialità e dannosi per la crescita di un bambino/a, a prescindere dalle caratteristiche e personalità individuali, se non sono accompagnati da una donna. Con buona pace dei padri accudenti e di quelli che crescono da soli i figli perché la madre non c'è più.

4. Alcuni figli valgono meno di altri

Accanto a questi vincoli legali, altre genitorialità sono sospette e altri bambini poco accettati, da parte dell'opinione pubblica, ma talvolta anche dei decisori politici: la genitorialità e i figli degli stranieri, sospettati di operare forme di sostituzione etnica, comunque "diversi da noi italiani". Per questo se ne vincola in ogni modo l'accesso ad alcuni benefici sociali e soprattutto alla cittadinanza. L'assegno unico, infatti, viene riconosciuto per i figli minorenni di stranieri solo se nati in Italia e, se nati all'estero, solo se hanno vissuto in Italia e con i genitori con un regolare permesso di soggiorno almeno da due anni. Ciò esclude, almeno per un biennio, i figli che raggiungono i genitori dopo che questi hanno ottenuto il permesso di

⁴ Ne ho discusso in *Mamme e papà*, Bologna, 2016 e *La famiglia naturale non esiste*, Bari-Roma, 2025.

soggiorno ed anche coloro che sono arrivati con i genitori, ma hanno dovuto aspettare con loro, per un periodo a volte molto lungo, prima di avere il permesso di soggiorno.

I figli di stranieri, anche nati e scolarizzati in Italia, sperimentano anche un percorso ad ostacoli per accedere alla cittadinanza se i loro genitori non l'hanno ottenuta (o richiesta) per sé e per loro prima che diventassero maggiorenni. Una situazione che appare particolarmente stridente in confronto ai figli nati da italiani che vivono all'estero e che hanno spesso una doppia cittadinanza. Nonostante le restrizioni introdotte di recente, nel 2025⁵, per l'ottenimento della cittadinanza *jus sanguinis*, continua ad essere più facile per chi nasce all'estero da italiani emigrati diventare cittadino *jus sanguinis*, anche "retrospettivamente", pur non vivendo in Italia, non conoscendo la lingua, non pagando le tasse, che per uno straniero che vive da anni nel paese, magari ci nasce, conosce la lingua, partecipa della sua cultura e leggi, paga le tasse. Rimane, inoltre, un grande scarto nel requisito di residenza continuativa tra chi, straniero residente in Italia, può vantare un qualche *jus sanguinis*, ovvero un ascendente italiano, e chi invece non può. Per i primi il requisito è stato persino abbassato da tre a due anni. Contemporaneamente è stato reso più difficile ai minorenni figli di stranieri non di origine italiana acquisire la cittadinanza insieme ai genitori (non per *jus sanguinis* ma per beneficio di legge) se non nati in Italia, ma ricongiunti. In questo caso, infatti, devono aver vissuto almeno per due anni con i genitori prima dell'acquisizione della cittadinanza da parte di questi.

Insieme alla ribadita impossibilità di acquisire la cittadinanza individualmente prima della maggiore età non solo per *jus soli*, ma anche per *jus scholae* o *jus culturae* come è stato variamente proposto senza successo in questi anni, questi vincoli suggeriscono una rappresentazione dei nati da stranieri come non particolarmente benvenuti. Eppure i trend demografici segnalano come sia il tasso di fecondità, sia l'invecchiamento della popolazione sarebbero ancora più accentuati senza la loro presenza. Questo mancato, o riluttante, benvenuto, insieme ad altri fattori, probabilmente contribuisce a far abbassare anche il tasso di fecondità nella popolazione straniera, oltre a spingere gli adolescenti di origine straniera a progettare di lasciare l'Italia da adulti in misura maggiore dei loro coetanei italiani. Lo fa il 38,4% degli adolescenti stranieri o con doppia cittadinanza rispetto al già consistente 33,8% dei coetanei italiani⁶.

⁵ Legge 74/2025 (convertita dal DL 36/2025).

⁶ ISTAT, *Indagine bambini e ragazzi. Anno 2023*, "Statistiche Report", 20 Maggio 2024.

